

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)127

Vol. 1976/0040

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 127 def.

Bruxelles, 2 aprile 1976

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative
regolamentari e amministrative riguardanti il debito doganale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 127 def.

RELAZIONE

I diritti all'importazione o i diritti all'esportazione applicabili a determinate merci ai sensi della regolamentazione comunitaria in vigore (Tariffa doganale comune, prelievi agricoli, ecc.), sono diritti che si applicano alla merce stessa. E' comunque alla persona "debitrice" che spetta corrispondere tali diritti e, su riserva dell'applicazione delle disposizioni emanate sul piano comunitario in materia di pagamento differito dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione, lo svincolo delle merci soggette a tali diritti può essere concesso dalle autorità competenti soltanto nel caso in cui i diritti dovuti siano stati corrisposti dal "debitore" in questione.

Un certo numero di situazioni giuridiche genera quindi, per una persona fisica o giuridica, l'obbligo di corrispondere i diritti all'importazione o i diritti all'esportazione cui una data merce è soggetta. Tale obbligo di pagamento, che si concretizza in un debito nei confronti del tesoro pubblico, viene definito nella presente proposta di direttiva, come d'altronde nella legislazione di alcuni Stati membri, come "debito doganale". Le situazioni giuridiche che fanno sorgere un tale debito doganale sono le seguenti :

a) all'importazione (art. 2) ;

- l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità di merce proveniente da paesi terzi, nel rispetto della procedura doganale prevista a tale effetto ;
- l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merce proveniente da paesi terzi in violazione delle norme relative alla presentazione in dogana delle merci (importazioni di contrabbando) ;

- la sottrazione di una merce alla vigilanza doganale o ai diversi obblighi relativi alla sua utilizzazione (manipolazioni, trasformazioni, ecc.) che comporta, sia il regime doganale a cui tale merce è stata sottoposta (custodia, perfezionamento attivo, temporanea importazione, ecc.) sia alla sua immissione in temporanea custodia in conformità alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 30 luglio 1968 sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti : 1) la presentazione in dogana delle merci in arrivo sul territorio doganale della Comunità - 2) la temporanea custodia di tali merci (1) ;
- la non-utilizzazione ai fini previsti, entro i termini stabiliti, di merce immessa in libera pratica in esenzione totale o parziale dai diritti all'importazione in ragione della sua destinazione a fini particolari, o la sua destinazione ad uso diverso da quello previsto.

b) all'esportazione (art.5) :

- l'uscita dal territorio geografico della Comunità di merce soggetta a diritti all'esportazione ;
- la non-destinazione di tale merce all'uso che ne ha consentito l'uscita dal territorio geografico della Comunità, in esenzione totale o parziale dai diritti all'esportazione (variazione dell'importo del prelievo all'esportazione secondo la zona di esportazione delle merci).

La determinazione del momento in cui sorge il debito doganale risultante da queste diverse situazioni, riveste una grande importanza nei casi in cui tale data ha un effetto diretto sulla portata della responsabilità del "debitore" nei confronti del tesoro pubblico. Per esempio, fino a quando il debito doganale non è sorto, i danni e le perdite (rottura, evaporazione, essiccazione, ecc.) che possono subire le merci, devono di norma essere prese in considerazione per la

./.

(1) G.U. n. L 194 del 6.8.1968, pag. 13.

determinazione degli elementi di tassazione delle merci stesse (specie, quantità, valore, ecc.). Mentre quando tale debito doganale è sorto, le conseguenze di questi stessi danni o perdite devono di norma essere sopportate dal "debitore".

E' necessario quindi che sia chiaramente precisato il momento in cui il debito doganale sorge, in modo che tutti gli importatori e esportatori della Comunità siano sottoposti ad uno stesso trattamento.

La scelta di una norma comunitaria in materia può essere fatta su base convenzionale, dato che si possono prevedere diverse soluzioni (ad esempio, all'importazione possono essere logicamente scelti o il momento in cui la merce attraversa la frontiera esterna della Comunità, oppure il momento dell'accettazione della dichiarazione di immisione in libera pratica della merce medesima o ancora il momento in cui l'autorità competente autorizzi lo svincolo della merce per la libera pratica). Basandosi sul carattere essenzialmente economico dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione in vigore nella Comunità, la Commissione ritiene che il momento in cui convenga far sorgere il debito doganale debba essere :

- all'importazione, il momento più prossimo a quello dell'integrazione effettiva della merce nell'economia della Comunità,
- all'esportazione, il momento più prossimo a quello dell'uscita effettiva della merce dal territorio geografico della Comunità.

La soluzione ideale consisterebbe evidentemente nel far coincidere in tutti i casi il momento in cui sorge il debito doganale con quello sopraindicato e che giustifica effettivamente l'applicazione dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione. Bisogna tuttavia tener

conto delle diverse situazioni giuridiche precedentemente elencate che fanno sorgere il debito doganale, situazioni che non permettono tutte di determinare in maniera molto precisa il momento in cui una merce è effettivamente integrata nell'economia comunitaria od è effettivamente uscita dalla Comunità. Allo scopo di disporre di norme semplici e sicure in materia, è dunque necessario adattare il principio scelto alle diverse situazioni giuridiche che fanno sorgere un debito doganale.

La presente proposta di direttiva prevede pertanto le seguenti disposizioni :

a) all'importazione (art. 3) :

- in caso di integrazione nell'economia comunitaria di merci provenienti da paesi terzi per la loro immissione in libera pratica, il momento in cui sorge il debito doganale corrisponde a quello dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica (o di qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici). Tra tutti i diversi atti amministrativi che la procedura doganale di immissione in libera pratica comporta, l'accettazione della dichiarazione è in effetti il solo che abbia una data certa che non si presta ad alcuna contestazione e che presenti dunque sul piano pratico i maggiori vantaggi.
- negli altri casi, il momento in cui sorge il debito doganale corrisponde a quello in cui si realizza effettivamente la situazione giuridica che dà origine al debito doganale medesimo.

b) all'esportazione (art. 6) :

- in caso di uscita di una merce dal territorio geografico della Comunità, previa dichiarazione in dogana per l'esportazione al

di fuori del territorio comunitario, il momento in cui sorge il debito doganale corrisponde, per le ragioni già indicate al punto a), primo trattino, a quello dell'accettazione da parte delle autorità competenti di tale dichiarazione (o di qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici).

- negli altri casi, il momento in cui il debito doganale sorge corrisponde, di norma, a quello in cui la merce raggiunge una destinazione diversa da quella che ha permesso la sua uscita dal territorio geografico della Comunità in esenzione totale o parziale dei diritti all'esportazione. Tuttavia, dato che tale momento risulta spesso di difficile accertamento da parte delle autorità competenti, ad esso conviene sostituire, eventualmente, quello in cui scade il termine fissato per comprovare che la merce ha effettivamente raggiunto la destinazione che dava diritto all'esenzione.

Allo scopo di evitare l'esistenza di debiti doganali relativi a merci che non sono effettivamente integrate nell'economia comunitaria o che non sono effettivamente esportate fuori dal territorio geografico della Comunità, a tali disposizioni di base sono stati apportati vari correttivi (cf. art. 4 e art. 8). Essi tengono conto delle diverse circostanze che riguardano la merce e che rendono economicamente ingiustificata l'applicazione di diritti all'importazione o di diritti all'esportazione (ritiro o annullamento della dichiarazione di immisione in libera pratica, distruzione della merce per caso fortuito o di forza maggiore prima dell'autorizzazione allo svincolo, ecc.).

I Infine, la presente proposta di direttiva determina il momento a decorrere dal quale le autorità competenti possono esigere dal "debitore" il pagamento dell'importo del debito doganale (art. 7).

Prendendo in considerazione a tale scopo il momento in cui vengono contabilizzati gli importi dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione da percepire, essa assicura una perfetta armonia con le disposizioni della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli (1), che la Commissione ha recentemente proposto di sostituire con un nuovo testo che si applichi ugualmente ai diritti all'esportazione (2) e secondo cui il pagamento differito è fissato a decorrere dalla data in cui le somme dovute sono contabilizzate dall'autorità incaricata della riscossione.

L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva permetteranno non soltanto di meglio assicurare l'eguaglianza di trattamento tra importatori (o esportatori) comunitari, qualunque sia lo Stato membro di residenza, ma anche di precisare le condizioni dell'accertamento delle risorse proprie al bilancio della Comunità, accertamento che interviene al momento della contabilizzazione dell'importo del debito doganale che il debitore deve corrispondere.

In merito alla presente proposta di direttiva - basata sull'articolo 100 del Trattato CEE - debbono esprimere il proprio parere il Parlamento europeo ed il Comitato Economico e Sociale.

./.

(1) G.U. n. L 58 dell'8. 3.1969, p. 14.

(2) G.U. n. C 198 del 29.8.1975, p. 6.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa
all'armonizzazione delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti il
debito doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in
particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità è fondata su un'unione doganale ;

considerando che, fatte salve le misure transitorie previste al titolo
I, capitolo 1 della quarta parte dell'Atto relativo alle condizioni di
adesione e agli adattamenti dei Trattati (1), l'attuazione dell'unione
doganale è disciplinata, nei suoi aspetti essenziali, dalle disposizioni
del titolo I, capitolo 1 della seconda parte del Trattato ; che detto
capitolo prevede un insieme di prescrizioni precise per quanto riguarda
in particolare l'eliminazione di dazi tra gli Stati membri, la fissa-
zione e l'applicazione progressiva della tariffa doganale comune nonchè
le sue modificazioni o sospensioni autonome ;

considerando che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri proce-
dono, prima della fine della prima tappa e nella misura necessaria, al
ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce

./.

(1) G.U. n. L 73 del 27.3.1972, p. 14.

tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame approfondito cui si è proceduto unitamente agli Stati membri ha però posto in luce la necessità di determinare per alcune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca una applicazione uniforme dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione che colpiscono le merci oggetto di scambi tra la Comunità ed i paesi terzi ;

considerando che l'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione ai quali una determinata merce è soggetta ai sensi delle disposizioni in vigore deve essere corrisposto da una persona fisica o giuridica in ragione dell'esistenza, a suo carico, di un obbligo di pagamento dell'importo medesimo, obbligo in appresso denominato "debito doganale" ;

considerando che il momento in cui sorge il debito doganale contribuisce esso stesso a determinare in numerosi casi alcuni elementi della tassazione della merce, e in particolare la sua specie, quantità e valore imponibile ; che è quindi necessario stabilire norme comuni per la determinazione del momento in cui sorge il debito doganale, allo scopo non soltanto di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie vigenti all'importazione e all'esportazione, ma anche di ottenere una maggiore uniformità nell'accertamento delle risorse proprie al bilancio delle Comunità ;

considerando che il momento in cui sorge il debito doganale deve essere definito tenendo conto del carattere essenzialmente economico dei diritti all'importazione e dei diritti all'esportazione ;

considerando che è quindi necessario definire il momento in cui sorge il debito doganale all'importazione in relazione alle condizioni nelle quali le merci, cui sono applicabili i diritti all'importazione, vengono integrate nell'economia della Comunità ; che a tale scopo bisogna fare riferimento in particolare, secondo i casi, sia alle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità delle merci provenienti da paesi terzi, sia agli obblighi risultanti dalle disposizioni della direttiva del Consiglio del 30 luglio 1968, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative :

- 1) alla presentazione in dogana delle merci che arrivano sul territorio doganale della Comunità,
- 2) alla temporanea custodia delle merci medesime (1) - in appresso denominata "direttiva relativa alla presentazione in dogana delle merci"-

sia ancora agli obblighi relativi alla vigilanza doganale e all'utilizzazione delle merci che comporta il ricorso al regime doganale al quale le merci in questione sono assoggettate ;

considerando che è d'altronde opportuno definire il momento in cui sorge il debito doganale all'esportazione in relazione alle condizioni nelle quali le merci soggette ai diritti all'esportazione lasciano il territorio geografico della Comunità ; che a tale scopo bisogna distinguere tra merci che costituiscono o no oggetto di una dichiarazione in dogana in vista della loro esportazione e, eventualmente, tra merci che ricevano o no la destinazione indicata nella dichiarazione stessa ;

considerando che è necessario stabilire il momento a decorrere dal quale è esigibile da parte delle autorità competenti l'importo del debito doganale per precisare, in seguito, in base a quali circostanze il debito doganale e la sua prescrizione conformemente alle disposizioni vigenti, le cause di tale estinzione devono fondarsi sulla constatazione che le merci non hanno effettivamente ricevuto la destinazione economica, in base alla quale sono applicabili i diritti all'importazione o i diritti all'esportazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa le norme che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative al sorgere del debito doganale, all'esigibilità del suo importo e alla sua estinzione debbono comportare.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- a) debito doganale, l'obbligo di corrispondere l'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore alle merci soggette ai diritti medesimi
- b) diritti all'importazione, tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del Trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

- c) diritti all'esportazione, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste, nell'ambito della politica agricola comune e in quello dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del Trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;
- d) contabilizzazione, l'atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti.

TITOLO I

Nascita del debito doganale

A. Debito doganale all'importazione

Articolo 2

Il debito doganale all'importazione sorge per :

- a) l'immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità di merci soggette a diritti all'importazione ;
- b) l'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci soggette a diritti all'importazione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 2 della direttiva relativa alla presentazione in dogana delle merci. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità tutte le merci che, ai sensi dell'articolo 1 par. 2 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche (1), provengono da una zona franca situata nel territorio doganale della Comunità ;

./.

(1) G.U. n. L 58 dell'8.3.1969, p. 11.

c) la sottrazione di una merce soggetta a diritti all'importazione :

- sia alla vigilanza doganale che il ricorso al regime doganale al quale tale merce è stata vincolata o la sua immissione in temporanea custodia comporta ;

- sia ai diversi obblighi connessi con l'utilizzazione di detta merce che il ricorso a questo regime doganale o la sua immissione in temporanea custodia comporta.

E assimilato ad una sottrazione agli obblighi relativi all'utilizzazione di merci sottoposte al regime del perfezionamento attivo il fatto di non procedere all'esportazione di prodotti compensatori provenienti dal trattamento di merci di specie, di qualità e di caratteristiche identiche a quelle delle merci importate, così come è stato autorizzato nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo per equivalenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1)

d) la non utilizzazione per fini previsti, entro i termini stabiliti, di merci immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dai diritti all'importazione in ragione della loro destinazione a fini particolari, o della loro utilizzazione a fini diversi da quelli previsti.

E' assimilata ad un'utilizzazione per fini diversi da quelli previsti la distruzione della merce prima che essa sia stata effettivamente impiegata per tali fini.

./.

(1) G.U. n. L 58 dell'8.3.69, p. 1.

Articolo 3

Il momento in cui sorge il debito doganale all'importazione corrisponde :

- a) nei casi di cui all'articolo 2 a), al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci od al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici riguardo tale accettazione, in conformità alle disposizioni in vigore ;
- b) nei casi di cui all'articolo 2 b), al momento dell'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità ;
- c) nei casi di cui all'articolo 2 c), al momento in cui la merce è sottratta alla vigilanza doganale o agli obblighi relativi all'utilizzazione della merce derivanti tanto dal ricorso al regime doganale al quale essa è stata sottoposta quanto dalla sua immissione in temporanea custodia ;
- d) nei casi di cui all'articolo 2 d) :
 - se l'utilizzazione della merce per fini diversi da quelli previsti per l'esenzione totale o parziale dai diritti all'importazione si effettua con l'autorizzazione delle autorità competenti, al momento del rilascio dell'autorizzazione medesima,
 - negli altri casi, al momento in cui scade il termine stabilito per l'utilizzazione della merce per i fini previsti o, nel caso in cui tale eventualità si verifichi, al momento in cui la merce stessa è utilizzata per la prima volta per fini diversi da quelli previsti per l'esenzione totale o parziale dai diritti all'importazione.

Articolo 4

Non sorge alcun debito doganale all'importazione quando l'interessato dimostri, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che l'inottemperanza agli obblighi risultanti :

- sia dalle disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio relativa alla presentazione in dogana delle merci, oppure,
- sia dall'applicazione di un regime doganale cui sono state assoggettate le merci,
- sia dall'immissione delle merci in temporanea custodia

è dovuta alla distruzione o alla perdita definitiva delle merci per una causa inerente alla natura stessa delle merci medesime o per un caso fortuito o di forza maggiore.

B. Debito doganale all'esportazione

Articolo 5

Il debito doganale all'esportazione sorge per :

- a) l'uscita dal territorio geografico della Comunità, qual è definito per l'applicazione dei diritti all'esportazione, di merci soggette ai diritti medesimi,
- b) la non destinazione di merci all'uso che ne ha consentito l'uscita dal territorio geografico della Comunità, ai sensi del precedente punto a), in esenzione totale o parziale dai diritti all'esportazione.

Articolo 6

Il momento in cui sorge il debito doganale all'esportazione corrisponde :

a) nei casi di cui all'articolo 5, punto a) :

- se le merci in questione formano oggetto di una dichiarazione in dogana per l'esportazione dal territorio geografico della Comunità, al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione medesima o al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, in conformità alle disposizioni in vigore ;
- se le merci non hanno formato oggetto della dichiarazione in dogana di cui sopra, al momento dell'uscita effettiva delle merci stesse dal territorio geografico della Comunità ;

b) nei casi di cui all'articolo 5, punto b) :

- se il cambio di destinazione della merce avviene con l'autorizzazione delle autorità competenti, al momento in cui l'autorizzazione stessa è rilasciata ;
- negli altri casi, al momento in cui la merce è giunta ad una destinazione diversa da quella che aveva permesso la sua uscita dal territorio geografico della Comunità in esenzione totale o parziale dai diritti all'esportazione o, nel caso in cui tale momento non possa essere determinato dalle autorità competenti, al momento in cui scade il termine previsto per comprovare che la merce ha effettivamente raggiunto la destinazione che dà diritto all'esenzione.

TITOLO II

Esigibilità dell'importo del debito doganale

Articolo 7

Fatte salve le dilazioni di pagamento che possono essere accordate al debitore in conformità alle disposizioni vigenti in materia, l'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione oggetto dell'obbligazione doganale diventa esigibile dal momento della contabilizzazione dei diritti medesimi da parte delle autorità competenti.

Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale risulti dall'inosservanza degli obblighi doganali da parte del debitore, l'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione ad essa relativi può essere immediatamente esigibile.

TITOLO III

Estinzione dell'obbligazione doganale

Articolo 8

1. L'obbligazione doganale si estingue nei seguenti casi :
 - a) con il pagamento dell'importo dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione relativi alle merci di cui trattasi ;
 - b) per prescrizione, in base alle disposizioni vigenti in materia.
2. Inoltre, si considera che
 - a) il debito doganale all'importazione si estingue, a concorrenza dell'importo corrispondente alla quantità di merce considerata, nei

seguenti casi :

- allorché la dichiarazione di immissione in libera pratica sia, per una causa ammessa dalla regolamentazione in vigore, annullata o invalidata dalle autorità competenti o allorché queste ultime autorizzino il dichiarante a ritirare la dichiarazione stessa e a sostituirla con una dichiarazione per un altro regime doganale ;
- quando, prima che sia autorizzata l'uscita delle merci dagli spazi doganali, le merci dichiarate per la libera pratica sono distrutte su ordine o con l'autorizzazione delle autorità competenti ;
- quando l'interessato comprova, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica sono state distrutte o definitivamente perdute, prima che i servizi doganali ne abbiano autorizzata l'uscita dagli spazi doganali, per una causa inerente alla natura stessa delle merci o per un caso fortuito o di forza maggiore ;
- quando l'interessato comprova, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che le merci immesse in libera pratica in esenzione totale o parziale dei diritti all'importazione in ragione della loro destinazione a fini particolari, sono state, prima di aver ricevuto tale destinazione, distrutte per un caso fortuito o di forza maggiore o con l'accordo e sotto il controllo delle autorità competenti ;
- quando l'interessato comprova, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che il fatto che ha determinato l'inosservanza degli obblighi derivanti dal ricorso al regime doganale a cui erano state assoggettate le merci o la loro immissione in temporanea custodia consiste sia :

- nell'esportazione della merce in questione fuori del territorio doganale della Comunità o nella sua introduzione in una zona franca, oppure,
 - nella spedizione della merce in questione in un altro Stato membro dove è stata trattata in conformità alla sua situazione giuridica ;
- b) il debito doganale all'esportazione si estingue, a concorrenza dell'importo corrispondente alla quantità di merce considerata, nei seguenti casi :
- quando, per un motivo ammesso dalla regolamentazione in vigore, la dichiarazione di esportazione è annullata o invalidata dalle autorità competenti ;
 - quando l'interessato comprova, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che le merci dichiarate per l'esportazione non hanno potuto lasciare il territorio geografico della Comunità.

TITOLO IV

Disposizioni applicabili negli scambi fra Stati membri

Nella misura in cui le merci che rispondono alle disposizioni degli articoli 9 e 10 paragrafo 1 del Trattato, sono soggette, quando formano oggetto di scambio fra gli Stati membri, all'applicazione di diritti all'importazione o di diritti all'esportazione, le disposizioni degli articoli da 2 a 8 della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, per quanto concerne la nascita del debito doganale risultante da tale situazione, l'esigibilità del suo importo e la sua estinzione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni vigenti negli Stati membri a norma delle quali le merci costituiscono il pegno dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione cui esse sono soggette, a tale titolo possono formare l'oggetto di misure di pignoramento o di confisca.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1977.

Articolo 12

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio,